

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2025, n. 25988

RILEVATO CHE:

1. L'Amministrazione delle Entrate emetteva nei confronti della società An. GROUP Srl l'avviso di accertamento n. (Omissis) per Ires, Iva, Irap per l'anno di imposta 2009. In particolare, a seguito del p.v.c. del 17 maggio 2012 della Guardia di Finanza di Salerno, l'Ufficio rilevava: maggiori ricavi pari ad Euro 1.019.250,00 determinati ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 sulla base di non giustificati versamenti mensili ai soci.
2. Avverso l'avviso di accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, la quale con sentenza n. 2477/2016 rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'ufficio in assenza di elementi probatori che avessero potuto inficiare l'accertata esistenza di ricavi non contabilizzati.
3. Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla C.t.r. della Campania; l'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
4. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 9508/2017 depositata in data 17 novembre 2017, rigettava l'appello della società, confermando la sentenza di primo grado.
5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'Amministrazione delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1 luglio 2025.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 art. 36, D.Lgs. 546/1992; art. 118 disp. att e art. 111, sesto comma, Cost. vizio di mancanza assoluta di motivazione e/o di motivazione apparente e/o perplessa, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.", la società contribuente lamenta l'errore in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato, con motivazione apodittica e meramente apparente, le censure contenute nell'atto di appello.
- 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973, articolo 56, D.P.R. 633/1972 e art. 20, primo comma, lett. a e b, D.P.R. n. 266/1987, anche in relazione dell'art. 2697 cod. civ. circa l'onere della prova di valida delega, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.

civ.â?•, la societÃ contribuente lamenta lâ??error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato lâ??eccezione di difetto di delega alla sottoscrizione dellâ??avviso di accertamento.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, cosÃ rubricato: â??violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ. â?? in relazione dellâ??art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973, art. 56, D.P.R. n. 633/1972, oltre che allâ??art. 7, legge n. 212/2000 â?? omissione di pronuncia ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Violazione o falsa applicazione dellâ??art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. â?? vizio di mancanza assoluta di motivazione, ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.â?•, la societÃ contribuente lamenta lâ??error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sullâ??eccezione formulata in appello sul difetto di motivazione con riferimento al recupero dellâ??IVA.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, cosÃ rubricato: â??Violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ. â?? in relazione allâ??art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 â?? omissione di pronuncia, ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.â?•, la societÃ contribuente lamenta lâ??error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha pronunciato sulla legittimitÃ delle sanzioni irrogate.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso cosÃ rubricato: â??Violazione dellâ??art. 1 comma 33 del D.Lgs. n. 158/2015; riduzione delle sanzioni in applicazione del principio del cd. favor rei ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.â?•, la societÃ contribuente chiede lâ??applicazione delle sanzioni piÃ favorevoli in virtÃ dello ius superveniens.

2. Il primo motivo Ã fondato.

2.3. Secondo lâ??accezione piÃ volte illustrata da questa Corte (ex plurimis, Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) â??nel giudizio di legittimitÃ Ã denunciabile solo lâ??anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dallâ??art. 12 delle preleggi, in quanto attiene allâ??esistenza della motivazione in sÃ©, purchÃ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto lâ??aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazioneâ?•. Pertanto, â??(1)â? la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sullâ??esattezza e la

logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020).

2.4. Ancora costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. 03/02/2021, n. 2397). Invero, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883).

2.5. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. non ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali declinati ed ha addirittura obliterato una motivazione della quale evincere l'iter logico giuridico sottostante allorché si è limitata ad affermare che l'appellante non riesce a superare i rilievi mossi sia in ordine finanziamenti soci sia in ordine alla inattendibilità delle scritture contabili nemmeno in questo grado di giudizio, limitandosi a ribadire quanto già affermato in 1, già censurato dai primi giudici. Anche in questo grado di giudizio, l'appellante non riesce a dimostrare la provenienza delle somme versate dai soci al conto finanziamento soci infruttifero atteso la insufficiente capacità reddituale dei soci stessi. Di poi, alcun argomento viene speso riguardo all'infondatezza del recupero dell'IVA.

3. Dall'accoglimento di questo motivo di ricorso discende l'assorbimento dei restanti.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonch  provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimit .

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato

esame nonch  provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimit  .

Cos  deciso in Roma in data 1 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Nel giudizio di legittimit  , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,   denunciabile il vizio di anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurita nella mancanza assoluta di motivi o nella motivazione apparente.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.)   un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d  appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito   ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull  accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi. La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve),   previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso l  art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

- per motivi attinenti alla *giurisdizione*,
- per violazione delle *norme sulla competenza*, quando non   prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per *nullit  della sentenza o del procedimento*;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che   stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre pu   essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d  accordo per omettere l  appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso pu   essere proposto senza necessit  di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione   inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l  esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l  orientamento della stessa, oppure quando   manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilit  sono previsti determinati requisiti di forma:

- la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
- l  indicazione delle parti;
- l  illustrazione sommaria dei fatti di causa;

• l  indicazione della procura se conferita con atto separato e dell  eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;

- l  indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui

Giurispedia.it